

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2002 DELLA COMMISSIONE****dell'8 novembre 2016**

**che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio, l'allegato III della decisione 2010/470/UE della Commissione e l'allegato II della decisione 2010/472/UE della Commissione per quanto riguarda gli scambi e le importazioni nell'Unione di ovini e caprini e di sperma di animali delle specie ovina e caprina in relazione alle norme per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili**

[notificata con il numero C(2016) 7026]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, quarto trattino, l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 18, paragrafo 1, primo trattino, e l'articolo 19, frase introduttiva e lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/68/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi di ovini e caprini all'interno dell'Unione. Essa dispone, tra le altre cose, che gli ovini e i caprini devono essere accompagnati, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, da un certificato sanitario conforme al modello I, II o III che figura nell'allegato E.
- (2) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. L'allegato VII di tale regolamento definisce le misure per il controllo e l'eradicazione delle TSE. L'allegato VIII, capitolo A, di detto regolamento stabilisce inoltre, tra le altre cose, le condizioni per gli scambi di animali vivi all'interno dell'Unione.
- (3) Il regolamento (CE) n. 999/2001 è stato recentemente modificato dal regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione <sup>(4)</sup>. Tali modifiche prevedono, tra le altre cose, che gli ovini e i caprini spostati esclusivamente tra gli organismi, gli istituti o i centri ufficialmente riconosciuti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/65/CEE, siano esonerati dalle condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 999/2001, finalizzate a impedire la diffusione della scrapie classica negli animali da allevamento detenuti nelle aziende.
- (4) Il regolamento (UE) 2016/1396 introduce altresì condizioni specifiche per gli scambi all'interno dell'Unione di ovini o caprini di razze rare che non soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 999/2001. Tali condizioni specifiche sono state introdotte per mantenere la possibilità che tra gli Stati membri si verifichino scambi regolari di tali animali al fine di evitare la riproduzione in consanguineità e di preservare la diversità genetica nelle popolazioni di razze rare.

<sup>(1)</sup> GUL 46 del 19.2.1991, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GUL 268 del 14.9.1992, pag. 54.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GUL 147 del 31.5.2001, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione, del 18 agosto 2016, che modifica alcuni allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GUL 225 del 19.8.2016, pag. 76).

- (5) I certificati sanitari conformi ai modelli II e III che figurano nell'allegato E della direttiva 91/68/CEE dovrebbero pertanto essere modificati in modo da riflettere le prescrizioni relative agli scambi all'interno dell'Unione di ovini e caprini di razze rare o di quelli spostati tra gli organismi, gli istituti o i centri ufficialmente riconosciuti di cui al regolamento (CE) n. 999/2001, quale modificato dal regolamento (UE) 2016/1396.
- (6) Alcuni Stati membri hanno inoltre informato la Commissione di problemi relativi all'ulteriore onere amministrativo connesso all'obbligo di fornire, al punto I.31. dei certificati sanitari conformi ai modelli I, II e III che figurano nell'allegato E della direttiva 91/68/CEE, informazioni quali la razza e la quantità di animali che costituiscono la partita. Al fine di ridurre l'onere amministrativo a carico dei veterinari ufficiali è opportuno eliminare dal punto I.31. di tali modelli di certificati sanitari le informazioni sulla razza, in quanto non necessarie in relazione alla qualifica sanitaria degli animali che costituiscono la partita, nonché quelle sulla quantità di tali animali, in quanto tali informazioni figurano già al punto I.20. e un numero ufficiale di identificazione di ogni singolo animale deve essere fornito al punto I.31.
- (7) Al fine di indicare in modo più preciso le condizioni relative all'identificazione individuale degli animali ai punti II.5. e II.6. dei certificati sanitari conformi ai modelli II e III che figurano nell'allegato E della direttiva 91/68/CEE, è inoltre necessario che in tali punti sia introdotto un riferimento al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/68/CEE.
- (9) La direttiva 92/65/CEE stabilisce condizioni applicabili agli scambi e alle importazioni nell'Unione, tra le altre cose, di sperma di animali delle specie ovina e caprina.
- (10) L'allegato III della decisione 2010/470/UE della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina. La parte A di tale allegato stabilisce il modello di certificato sanitario per lo sperma raccolto dopo il 31 agosto 2010 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario.
- (11) L'allegato II della decisione 2010/472/UE della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce, tra le altre cose, modelli di certificati sanitari per le importazioni nell'Unione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina. La parte 2, sezione A, di tale allegato stabilisce il modello di certificato sanitario per sperma spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario.
- (12) L'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 4.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le condizioni relative alla scrapie che devono essere soddisfatte per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma di ovini e caprini. L'allegato IX, capitolo H, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le condizioni relative alla scrapie che devono essere soddisfatte per le importazioni di sperma di ovini e caprini.
- (13) Tra le condizioni che un'azienda deve soddisfare per essere riconosciuta come azienda con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punti 1.2 e 1.3, del regolamento (CE) n. 999/2001, il regolamento (UE) 2016/1396 introduce condizioni specifiche per i centri di raccolta dello sperma dato che il rischio di diffusione della scrapie attraverso ovini e caprini maschi presenti in un centro di raccolta dello sperma riconosciuto e sorvegliato conformemente alle condizioni di cui all'allegato D della direttiva 92/65/CEE del Consiglio è limitato. Un riferimento a tali condizioni specifiche è altresì introdotto nelle condizioni per gli scambi e l'importazione di sperma di ovini e caprini di cui agli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (14) Il modello di certificato sanitario per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina, che figura nell'allegato III, parte A, della decisione 2010/470/UE e il modello di certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina figurante nell'allegato II, parte 2, sezione A, della decisione 2010/472/UE dovrebbero pertanto essere modificati per riflettere le prescrizioni relative ai centri di raccolta dello sperma di cui al regolamento (CE) n. 999/2001, quale modificato dal regolamento (UE) 2016/1396.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

<sup>(2)</sup> Decisione 2010/470/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15).

<sup>(3)</sup> Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 74).

- (15) L'allegato IX, capitolo H, del regolamento (CE) n. 999/2001, quale modificato dal regolamento (UE) 2016/1396, dispone inoltre che le farine di carne e ossa siano da intendersi quali definite nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) <sup>(1)</sup> e non secondo la definizione di cui all'allegato I, punto 27, del regolamento (CE) n. 142/2011 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (16) Il punto II.4.10.4. del modello di certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina, che figura nell'allegato II, parte 2, sezione A, della decisione 2010/472/UE dovrebbe pertanto essere modificato in conformità delle disposizioni modificate di cui all'allegato IX, capitolo H, del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (17) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2010/470/UE e 2010/472/UE.
- (18) Il regolamento (UE) 2016/1396 dispone che le modifiche apportate all'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 relative alle importazioni di alcuni prodotti si applichino a decorrere dal 1° luglio 2017. Al fine di evitare perturbazioni nelle importazioni nell'Unione di partite di sperma di ovini e caprini dovrebbe inoltre essere autorizzato, per un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni, l'uso di certificati rilasciati conformemente alla decisione 2010/472/CE nella versione applicabile prima dell'introduzione delle modifiche di cui alla presente decisione.
- (19) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

L'allegato E della direttiva 91/68/CEE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

#### *Articolo 2*

L'allegato III della decisione 2010/470/UE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

#### *Articolo 3*

L'allegato II della decisione 2010/472/UE è modificato conformemente all'allegato III della presente decisione.

#### *Articolo 4*

L'articolo 3 della presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 2017.

Per un periodo transitorio, che termina il 31 dicembre 2017, è autorizzata l'importazione nell'Unione di partite di sperma di ovini e caprini accompagnate da un certificato sanitario rilasciato in conformità al modello che figura nell'allegato II, parte 2, sezione A, della decisione 2010/472/UE nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dalla presente decisione, purché il certificato sia stato rilasciato entro il 30 novembre 2017.

<sup>(1)</sup> <http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmlfile=glossaire.htm>.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (G.U.L. 54 del 26.2.2011, pag. 1).

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2016

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

L'allegato E della direttiva 91/68/CEE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO E

MODELLO I

UNIONE EUROPEA

Certificato per gli scambi intra UE

Parte I: Informazioni relative alla partita presentata	I.1. Speditore Nome Indirizzo  Codice postale		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a. Numero di riferimento locale		
			I.3. Autorità centrale competente				
			I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo  Codice postale		I.6. Numero/i dei certificati originali annessi		Numero/i dei documenti di accompagnamento		
			I.7. Commerciante Nome		Numero di riconoscimento		
	I.8. Paese di origine		Codice ISO	I.9. Regione di origine	Codice	I.10. Paese di destinazione	Codice e ISO
						I.11. Regione di destinazione	Codice
	I.12. Luogo di origine Azienda <input type="checkbox"/> Centro di raccolta <input type="checkbox"/> Sede del commerciante <input type="checkbox"/>  Nome                      Numero di riconoscimento Indirizzo  Codice postale		I.13. Luogo di destinazione Azienda <input type="checkbox"/> Centro di raccolta <input type="checkbox"/> Sede del commerciante <input type="checkbox"/>  Nome                      Numero di riconoscimento Indirizzo  Codice postale				
I.14. Luogo di carico Codice postale		I.15. Data e ora della partenza					
I.16. Mezzo di trasporto  Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione: Numerof/i:		I.17. Trasportatore Nome                      Numero di riconoscimento Indirizzo  Codice postale      Stato membro					
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice della merce (codice NC)			
				I.20. Quantità			

I.21.		I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo/contenitore		I.24.	
I.25. Merce certificata per:			
Macello <input type="checkbox"/>			
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/>		I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/>	
Paese terzo	Codice ISO	Stato membro	Codice ISO
Punto di uscita	Codice	Stato membro	Codice ISO
Punto di entrata	Numero del PIF	Stato membro	Codice ISO
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/>		I.29. Tempo previsto per il trasporto	
Paese terzo	Codice ISO		
Punto di uscita	Codice		
I.30. Ruolino di marcia			
Sì <input type="checkbox"/>		No <input type="checkbox"/>	
I.31. Identificazione della merce			
Specie (nome scientifico)	Identificazione individuale ufficiale	Età	Sesso

## Unione europea

## 91/68 E1 Ovini/Caprini da macello

II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali sopra descritti soddisfano le seguenti prescrizioni:		
(1)	[II.1. Gli animali sono nati e sono stati allevati dalla nascita sul territorio dell'Unione.]		
(1) oppure	[II.1. Gli animali sono stati importati almeno 30 giorni prima del carico da un paese terzo in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione].		
	II.2. Gli animali:		
	II.2.1. sono stati esaminati in data odierna (nel corso delle 24 ore precedenti il carico) e non presentano segni clinici di malattia;		
	II.2.2. non sono animali che devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;		
	II.2.3. provengono da un'azienda alla quale non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi sanitari negli ultimi 42 giorni in caso di brucellosi, negli ultimi 30 giorni in caso di rabbia e negli ultimi 15 giorni in caso di carbonchio ematico e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;		
	II.2.4. non provengono da un'azienda e non sono stati in contatto con animali di aziende situate in una zona di protezione istituita in forza di una normativa dell'Unione, dalla quale è vietata l'uscita degli animali;		
	II.2.5. non sono soggetti a misure di sanità animale secondo la normativa dell'Unione in materia di afta epizootica, né sono stati vaccinati contro tale malattia.		
	II.3. In base alla dichiarazione scritta rilasciata dall'allevatore o a un esame del registro dell'azienda e dei documenti di trasporto tenuti in conformità al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, in particolare alle parti B e C dell'allegato di tale regolamento:		
	II.3.1. gli animali sono rimasti in un'unica azienda di origine per un periodo di almeno 21 giorni o sin dalla nascita, se hanno un'età inferiore a 21 giorni, e nella quale negli ultimi 30 giorni non sono stati introdotti animali biungulati importati da un paese terzo, a meno che tali animali siano stati introdotti in conformità all'articolo 4 bis, paragrafo 2, della direttiva 91/68/CEE del Consiglio, e		
(1)	[sono rimasti in un'unica azienda di origine nella quale non sono stati introdotti animali della specie ovina o caprina, a meno che tali animali siano stati introdotti negli ultimi 21 giorni in conformità all'articolo 4 bis, paragrafo 1, della direttiva 91/68/CEE.]		
(1) oppure	[devono essere consegnati direttamente da un'unica azienda al macello di destinazione].		
	II.4.1. Gli animali sono stati trasportati mediante mezzi di trasporto e contenitori previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto, in modo da garantire un'efficace tutela delle condizioni sanitarie degli animali.		
	II.4.2. In base alla documentazione ufficiale che accompagna gli animali, il trasporto della partita cui si riferisce il presente certificato sanitario ha inizio il ..... (inserire la data) (2).		
	II.4.3. Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto lungo il tragitto previsto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (3) (4).		
	II.5. Il presente certificato		
(1)	[è valido per 10 giorni a decorrere dalla data di ispezione presso l'azienda di origine, il centro di raccolta riconosciuto o la sede del commerciante riconosciuta nello Stato membro di origine;]		
(1) oppure	[scade in conformità all'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 91/68/CEE il ..... (inserire la data)] (5).		

Parte II: Certificazione

## Unione europea

## 91/68 EI Ovini/Caprii da macello

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
<p><b>Note</b></p> <p><b>Parte I:</b></p> <p>— Casella I.19.: utilizzare il codice NC appropriato alle seguenti voci: 01.04.10 o 01.04.20.</p> <p>— Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>— Casella I.31.: <i>sistema di identificazione</i>: gli animali devono recare un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio;</p> <p>età: (mesi);</p> <p> sesso: (M = maschio, F = femmina, C = castrato).</p> <p><b>Parte II:</b></p> <p>(<sup>1</sup>) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(<sup>2</sup>) Nel caso in cui una partita venga raggruppata in un centro di raccolta e comprenda animali caricati in date diverse, la data d'inizio del trasporto dell'intera partita è considerata la prima data in cui qualsiasi parte della partita ha lasciato l'azienda d'origine.</p> <p>(<sup>3</sup>) Tale dichiarazione non esenta i trasportatori dagli obblighi cui sono soggetti in forza delle norme dell'Unione vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali al trasporto.</p> <p>(<sup>4</sup>) Da compilare se la partita è raggruppata in un centro di raccolta riconosciuto o nella sede del commerciante riconosciuta.</p> <p>(<sup>5</sup>) Da compilare se la partita è raggruppata in un centro di raccolta riconosciuto situato in uno Stato membro di transito.</p> <p>— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.</p>		
<p>Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale</p> <p>Nome (in lettere maiuscole):</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Unità veterinaria locale:</p> <p>N. dell'UVL:</p> <p>Data:</p> <p>Firma:</p> <p>Timbro:</p>		



## MODELLO II

## UNIONE EUROPEA

## Certificato per gli scambi intra UE

Parte I: Informazioni relative alla partita presentata	I.1. Speditore Nome Indirizzo  Codice postale		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a. Numero di riferimento locale		
			I.3. Autorità centrale competente				
			I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo  Codice postale		I.6. Numero/i dei certificati originali annessi		Numero/i dei documenti di accompagnamento		
			I.7. Commerciante Nome		Numero di riconoscimento		
	I.8. Paese di origine		Codice ISO	I.9. Regione di origine		Codice	
I.12. Luogo di origine Azienda <input type="checkbox"/> Centro di raccolta <input type="checkbox"/>  Nome Numero di riconoscimento/registrazione Indirizzo  Codice postale		I.13. Luogo di destinazione Azienda <input type="checkbox"/> Centro di raccolta <input type="checkbox"/> Sede del commerciante <input type="checkbox"/>  Nome Indirizzo  Codice postale				I.11. Regione di destinazione Codice	
I.14. Luogo di carico Codice postale		I.15. Data e ora della partenza					
I.16. Mezzo di trasporto  Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione: Numero/i:		I.17. Trasportatore Nome Indirizzo  Codice postale				Numero di riconoscimento  Stato membro	
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice della merce (codice NC)			
						I.20. Quantità	

I.21.		I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo/contenitore		I.24.	
I.25. Merce certificata per:  Ingrasso <input type="checkbox"/>			
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/>		I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/>	
Paese terzo	Codice ISO	Stato membro	Codice ISO
Punto di uscita	Codice	Stato membro	Codice ISO
Punto di entrata	Numero del PIF	Stato membro	Codice ISO
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/>		I.29. Tempo previsto per il trasporto	
Paese terzo	Codice ISO		
Punto di uscita	Codice		
I.30. Ruolino di marcia			
Sì <input type="checkbox"/>		No <input type="checkbox"/>	
I.31. Identificazione della merce			
Specie (nome scientifico)	Identificazione individuale ufficiale	Età	Sesso

## Unione europea

## 91/68 EII Ovini/Capri da ingrasso

II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale	
Parte II: Certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali sopra descritti soddisfano le seguenti prescrizioni:			
	(1)	[II.1. Gli animali sono nati e sono stati allevati dalla nascita sul territorio dell'Unione.]		
	(1) oppure	[II.1. Gli animali sono stati importati almeno 30 giorni prima del carico da un paese terzo in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione].		
		II.2. Gli animali:		
		II.2.1. sono stati esaminati in data odierna (nel corso delle 24 ore precedenti il carico) e non presentano segni clinici di malattia;		
		II.2.2. non sono animali che devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;		
		II.2.3. provengono da un'azienda alla quale non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi sanitari negli ultimi 42 giorni in caso di brucellosi, negli ultimi 30 giorni in caso di rabbia e negli ultimi 15 giorni in caso di carbonchio ematico e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;		
		II.2.4. non provengono da un'azienda e non sono stati in contatto con animali di aziende situate in una zona di protezione istituita in forza di una normativa dell'Unione, dalla quale è vietata l'uscita degli animali;		
		II.2.5. non sono soggetti a misure di sanità animale secondo la normativa dell'Unione in materia di afta epizootica, né sono stati vaccinati contro tale malattia.		
		II.3. In base alla dichiarazione scritta rilasciata dall'allevatore o a un esame del registro dell'azienda e dei documenti di trasporto tenuti in conformità al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, in particolare alle parti B e C dell'allegato di tale regolamento, gli animali sono rimasti in un'unica azienda di origine per un periodo di almeno 30 giorni o nell'azienda di origine sin dalla nascita, se di età inferiore a 30 giorni; nessun animale della specie ovina e caprina è stato introdotto nell'azienda di origine negli ultimi 21 giorni e nessun animale biungulato importato da un paese terzo è stato introdotto nell'azienda di origine negli ultimi 30 giorni, a meno che tali animali siano stati introdotti in conformità all'articolo 4 bis, paragrafo 1, della direttiva 91/68/CEE del Consiglio.		
	(1) [II.4.	Gli animali sono conformi alle garanzie complementari di cui agli articoli 7 o 8 della direttiva 91/68/CEE, specificate per lo Stato membro di destinazione o una parte del suo territorio ..... (indicare lo Stato membro o una parte del suo territorio) nella decisione .../.../... (inserire il numero) della Commissione.]		
	II.5.	Gli animali soddisfano almeno una delle seguenti condizioni e possono pertanto essere ammessi in un allevamento di ovini o caprini ufficialmente indenne da brucellosi ( <i>B. melitensis</i> ):		
	(1)	[l'azienda di origine è situata in uno Stato membro o una parte del suo territorio ..... (indicare il nome dello Stato membro o della parte del suo territorio) riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi, in conformità alla decisione .../.../... (inserire il numero) della Commissione.]		
	(1) oppure	[provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi ( <i>B. melitensis</i> ).]		
	(1) oppure	[provengono da un'azienda indenne da brucellosi ( <i>B. melitensis</i> ) e		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>i) sono identificati individualmente in conformità al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio,</li> <li>ii) non sono mai stati vaccinati contro la brucellosi o non sono stati vaccinati contro la brucellosi negli ultimi due anni, oppure sono femmine di età superiore a due anni sottoposte a vaccinazione contro la brucellosi prima dei sette mesi d'età,</li> <li>iii) sono stati isolati sotto sorveglianza ufficiale nell'azienda di origine e durante tale periodo di isolamento sono stati sottoposti, con esito negativo, a due test per la ricerca della brucellosi effettuati con un intervallo di almeno sei settimane, in conformità all'allegato C della direttiva 91/68/CEE.]</li> </ul>			

## Unione europea

## 91/68 EII Ovini/Capriani da ingrasso

II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
II.6.	Gli animali soddisfano almeno una delle seguenti condizioni e possono pertanto essere ammessi in un allevamento di ovini o capriani indenne da brucellosi ( <i>B. melitensis</i> ):		
	(1) [provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi ( <i>B. melitensis</i> ).]		
	(1) e/o [provengono da un'azienda indenne da brucellosi ( <i>B. melitensis</i> ).]		
	(1) e/o [provengono, sino alla data prevista per la qualifica delle aziende nei piani di eradicazione approvati a norma della decisione 90/242/CEE del Consiglio, da un'azienda diversa da quelle ufficialmente indenni o indenni da brucellosi e soddisfano le seguenti condizioni:		
	i) sono identificati individualmente in conformità al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio,		
	ii) sono originari di un'azienda in cui tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi ( <i>B. melitensis</i> ) sono esenti dai sintomi clinici o da qualsiasi altro sintomo di brucellosi almeno negli ultimi 12 mesi; e		
	(1) [non sono stati vaccinati contro la brucellosi ( <i>B. melitensis</i> ) negli ultimi due anni e sono stati isolati sotto sorveglianza veterinaria nell'azienda di origine e durante tale periodo di isolamento sono stati sottoposti, con esito negativo, a due test per la ricerca della brucellosi effettuati con un intervallo di almeno sei settimane, in conformità all'allegato C della direttiva 91/68/CEE.]]		
	(1) oppure [sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1 prima dell'età di sette mesi, ma almeno 15 giorni prima della loro introduzione nell'azienda di destinazione.]]		
	(1) [II.7. Gli animali sono destinati a uno Stato membro o una zona di uno Stato membro elencati all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3., del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio in quanto aventi uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica, o a uno Stato membro elencato al punto 3.2. di detta sezione in quanto avente un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie, e		
	(1) [provengono da un'azienda situata in uno Stato membro o in una zona di uno Stato membro elencati all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3., del regolamento (CE) n. 999/2001 in quanto aventi uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica.]]		
	(1) e/o [provengono da un'azienda riconosciuta come azienda con un rischio trascurabile di scrapie classica in conformità all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2., del regolamento (CE) n. 999/2001 ed elencata come tale dall'autorità competente dello Stato membro in conformità al punto 1.1 di detta sezione.]]		
	(1) e/o [provengono da un'azienda non soggetta alle misure stabilite all'allegato VII, capitolo B, punti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 e gli animali sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR.]]		
	(1) e/o [provengono da un organismo, un istituto o un centro ufficialmente riconosciuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/65/CEE e sono ad essi destinati.]]		
	(1) oppure [soddisfano le condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 4.1, lettera d), del regolamento (CE) n. 999/2001.]]		
II.8.1.	Gli animali sono stati trasportati mediante mezzi di trasporto e contenitori previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto, in modo da garantire un'efficace tutela delle condizioni sanitarie degli animali.		
II.8.2.	In base alla documentazione ufficiale che accompagna gli animali, il trasporto della partita cui si riferisce il presente certificato sanitario ha inizio il ..... ( <i>inserire la data</i> ) (2).		
II.8.3.	Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto lungo il tragitto previsto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (3).		

## Unione europea

## 91/68 EII Ovini/Caprini da ingrasso

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
<p><b>Note</b></p> <p><b>Parte I:</b></p> <p>— Casella I.19.: utilizzare il codice NC appropriato alle seguenti voci: 01.04.10 o 01.04.20.</p> <p>— Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>— Casella I.31.: <i>sistema di identificazione</i>: gli animali devono recare un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio;</p> <p>età: (mesi);</p> <p> sesso: (M = maschio, F = femmina, C = castrato).</p> <p><b>Parte II:</b></p> <p>(<sup>1</sup>) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(<sup>2</sup>) Nel caso in cui una partita venga raggruppata in un centro di raccolta e comprenda animali caricati in date diverse, la data d'inizio del trasporto dell'intera partita è considerata la prima data in cui qualsiasi parte della partita ha lasciato l'azienda d'origine.</p> <p>(<sup>3</sup>) Tale dichiarazione non esenta i trasportatori dagli obblighi cui sono soggetti in forza delle norme dell'Unione vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali al trasporto.</p> <p>— Il presente certificato è valido 10 giorni.</p> <p>— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.</p>		
<p>Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale</p> <p>Nome (in lettere maiuscole):</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Unità veterinaria locale:</p> <p>N. dell'UVL:</p> <p>Data:</p> <p>Firma:</p> <p>Timbro:</p>		

## MODELLO III

UNIONE EUROPEA

Certificato per gli scambi intra UE

Parte I: Informazioni relative alla partita presentata	I.1. Speditore Nome Indirizzo  Codice postale		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a. Numero di riferimento locale		
			I.3. Autorità centrale competente				
			I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo  Codice postale		I.6. Numero/i dei certificati originali annessi		Numero/i dei documenti di accompagnamento		
			I.7. Commerciante Nome		Numero di riconoscimento		
	I.8. Paese di origine		Codice ISO	I.9. Regione di origine		Codice	
				I.10. Paese di destinazione		Codice ISO	I.11. Regione di destinazione
I.12. Luogo di origine Azienda <input type="checkbox"/> Centro di raccolta <input type="checkbox"/>  Nome Numero di riconoscimento/registrazione Indirizzo  Codice postale		I.13. Luogo di destinazione Azienda <input type="checkbox"/> Centro di raccolta <input type="checkbox"/> Sede del commerciante <input type="checkbox"/>  Nome Numero di riconoscimento Indirizzo  Codice postale					
I.14. Luogo di carico Codice postale		I.15. Data e ora della partenza					
I.16. Mezzo di trasporto  Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione: Numero/i:		I.17. Trasportatore Nome      Numero di riconoscimento Indirizzo  Codice postale      Stato membro					
I.18. Descrizione della merce			I.19. Codice della merce (codice NC)				
			I.20. Quantità				

I.21.		I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo/contenitore		I.24.	
I.25. Merce certificata per:			
Riproduzione/Allevamento <input type="checkbox"/>			
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/>		I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/>	
Paese terzo	Codice ISO	Stato membro	Codice ISO
Punto di uscita	Codice	Stato membro	Codice ISO
Punto di entrata	Numero del PIF	Stato membro	Codice ISO
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/>		I.29. Tempo previsto per il trasporto	
Paese terzo	Codice ISO		
Punto di uscita	Codice		
I.30. Ruolino di marcia			
Sì <input type="checkbox"/>		No <input type="checkbox"/>	
I.31. Identificazione della merce			
Specie (nome scientifico)	Identificazione individuale ufficiale	Età	Sesso

## Unione europea

## 91/68 EIII Ovini/Caprini da riproduzione e d'allevamento

II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali sopra descritti soddisfano le seguenti prescrizioni:		
(1)	[II.1. Gli animali sono nati e sono stati allevati dalla nascita sul territorio dell'Unione.]		
(1) oppure	[II.1. Gli animali sono stati importati almeno 30 giorni prima del carico da un paese terzo in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione].		
	II.2. Gli animali:		
II.2.1.	sono stati esaminati in data odierna (nel corso delle 24 ore precedenti il carico) e non presentano segni clinici di malattia;		
II.2.2.	non sono animali che devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;		
II.2.3.	provengono da un'azienda alla quale non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi sanitari negli ultimi 42 giorni in caso di brucellosi, negli ultimi 30 giorni in caso di rabbia e negli ultimi 15 giorni in caso di carbonchio ematico e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;		
II.2.4.	non provengono da un'azienda e non sono stati in contatto con animali di aziende situate in una zona di protezione istituita in forza di una normativa dell'Unione, dalla quale è vietata l'uscita degli animali;		
II.2.5.	non sono soggetti a misure di sanità animale secondo la normativa dell'Unione in materia di afta epizootica, né sono stati vaccinati contro tale malattia.		
II.3.	In base alla dichiarazione scritta rilasciata dall'allevatore o a un esame del registro dell'azienda e dei documenti di trasporto tenuti in conformità al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, in particolare alle parti B e C dell'allegato di tale regolamento, gli animali sono rimasti in un'unica azienda di origine per un periodo di almeno 30 giorni o nell'azienda di origine sin dalla nascita, se di età inferiore a 30 giorni; nessun animale della specie ovina e caprina è stato introdotto nell'azienda di origine negli ultimi 21 giorni e nessun animale biungulato importato da un paese terzo è stato introdotto nell'azienda di origine negli ultimi 30 giorni, a meno che tali animali siano stati introdotti in conformità all'articolo 4 bis, paragrafo 1, della direttiva 91/68/CEE del Consiglio.		
(1) II.4.	Gli animali sono conformi alle garanzie complementari di cui agli articoli 7 o 8 della direttiva 91/68/CEE, specificate per lo Stato membro di destinazione o una parte del suo territorio ..... (indicare lo Stato membro o una parte del suo territorio) nella decisione .../.../... (inserire il numero) della Commissione.]		
II.5.	Gli animali soddisfano almeno una delle seguenti condizioni e possono pertanto essere ammessi in un allevamento di ovini o caprini ufficialmente indenne da brucellosi ( <i>B. melitensis</i> ):		
(1)	[l'azienda di origine è situata in uno Stato membro o una parte del suo territorio ..... (indicare il nome dello Stato membro o della parte del suo territorio) riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi, in conformità alla decisione .../.../... (inserire il numero) della Commissione.]		
(1) oppure	[provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi ( <i>B. melitensis</i> ).]		
(1) oppure	[provengono da un'azienda indenne da brucellosi ( <i>B. melitensis</i> ) e		
i)	sono identificati individualmente in conformità al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio,		
ii)	non sono mai stati vaccinati contro la brucellosi o non sono stati vaccinati contro la brucellosi negli ultimi due anni, oppure sono femmine di età superiore a due anni sottoposte a vaccinazione contro la brucellosi prima dei sette mesi d'età,		
iii)	sono stati isolati sotto sorveglianza ufficiale nell'azienda di origine e durante tale periodo di isolamento sono stati sottoposti, con esito negativo, a due test per la ricerca della brucellosi effettuati con un intervallo di almeno sei settimane, in conformità all'allegato C della direttiva 91/68/CEE.]		

Parte II: Certificazione



## Unione europea

## 91/68 EIII Ovini/Capri da riproduzione e d'allevamento

II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
	<p data-bbox="387 315 1401 367">II.6. Gli animali soddisfano almeno una delle seguenti condizioni e possono pertanto essere ammessi in un allevamento di ovini o caprini indenne da brucellosi (<i>B. melitensis</i>):</p> <p data-bbox="387 383 1294 412">(1) [provengono da un'azienda ufficialmente indenne da brucellosi (<i>B. melitensis</i>).]</p> <p data-bbox="387 427 1158 456">(1) <i>oppure</i> [provengono da un'azienda indenne da brucellosi (<i>B. melitensis</i>).]</p> <p data-bbox="387 472 1401 577">(1) <i>oppure</i> [provengono, sino alla data prevista per la qualifica delle aziende nei piani di eradicazione approvati a norma della decisione 90/242/CEE del Consiglio, da un'azienda diversa da quelle ufficialmente indenni o indenni da brucellosi e soddisfano le seguenti condizioni:</p> <p data-bbox="496 593 1401 651">i) sono identificati individualmente in conformità al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio,</p> <p data-bbox="496 667 1401 745">ii) sono originari di un'azienda in cui tutti gli animali delle specie sensibili alla brucellosi (<i>B. melitensis</i>) sono esenti dai sintomi clinici o da qualsiasi altro sintomo di brucellosi almeno negli ultimi 12 mesi; e</p> <p data-bbox="555 761 1401 920">(1) [non sono stati vaccinati contro la brucellosi (<i>B. melitensis</i>) negli ultimi due anni e sono stati isolati sotto sorveglianza veterinaria nell'azienda di origine e durante tale periodo di isolamento sono stati sottoposti, con esito negativo, a due test per la ricerca della brucellosi effettuati con un intervallo di almeno sei settimane, in conformità all'allegato C della direttiva 91/68/CEE.]]</p> <p data-bbox="555 936 1401 1014">(1) <i>oppure</i> [sono stati vaccinati con il vaccino Rev. 1 prima dell'età di sette mesi e non sono stati vaccinati nei 15 giorni precedenti la data di rilascio del presente certificato sanitario.]]</p> <p data-bbox="387 1030 874 1059">(1) II.7. Gli arieti da riproduzione non castrati:</p> <p data-bbox="496 1075 1401 1133">i) provengono da un'azienda in cui non è stato registrato alcun caso di epididimite contagiosa dell'ariete (<i>B. ovis</i>) negli ultimi 12 mesi,</p> <p data-bbox="496 1149 1222 1178">ii) sono rimasti ininterrottamente in tale azienda negli ultimi 60 giorni,</p> <p data-bbox="496 1193 1401 1272">iii) sono stati sottoposti negli ultimi 30 giorni, con esito negativo, a un test per la ricerca dell'epididimite contagiosa dell'ariete (<i>B. ovis</i>) in conformità all'allegato D della direttiva 91/68/CEE.]</p> <p data-bbox="387 1288 1401 1366">II.8. A conoscenza del sottoscritto e in base alla dichiarazione scritta resa dal proprietario, gli animali non sono stati ottenuti da un'azienda, né sono stati in contatto con gli animali di un'azienda, in cui sono state accertate clinicamente le seguenti malattie:</p> <p data-bbox="496 1382 1401 1460">i) negli ultimi sei mesi, agalassia contagiosa della pecora (<i>Mycoplasma agalactiae</i>) e agalassia contagiosa della capra (<i>Mycoplasma agalactiae</i>, <i>M. capricolum</i>, <i>M. mycoides subsp. mycoides</i> «large colony»),</p> <p data-bbox="496 1476 1158 1505">ii) negli ultimi 12 mesi, paratubercolosi o linfadenite caseosa,</p> <p data-bbox="496 1520 1401 1626">iii) negli ultimi tre anni, adenomatosi polmonare, Maedi-Visna o artrite-encefalite virale caprina. Questo termine viene tuttavia ridotto a 12 mesi se gli animali affetti da Maedi-Visna o da artrite-encefalite virale caprina sono stati abbattuti e gli animali restanti hanno reagito negativamente a due test.</p> <p data-bbox="248 1641 1401 1778">(1) [II.9. Gli animali sono destinati a uno Stato membro o una zona di uno Stato membro elencati all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3., del regolamento (CE) n. 999/2001 in quanto aventi uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica, o a uno Stato membro elencato al punto 3.2. di detta sezione in quanto avente un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie, e</p> <p data-bbox="496 1794 1401 1899">(1) [provengono da un'azienda situata in uno Stato membro o in una zona di uno Stato membro elencati all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3., del regolamento (CE) n. 999/2001 in quanto aventi uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica.]]</p> <p data-bbox="496 1915 1401 2051">(1) <i>e/o</i> [provengono da un'azienda riconosciuta come azienda con un rischio trascurabile di scrapie classica in conformità all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2., del regolamento (CE) n. 999/2001 ed elencata come tale dall'autorità competente dello Stato membro in conformità al punto 1.1 di detta sezione.]]</p>		

## Unione europea

## 91/68 EIII Ovini/Capri da riproduzione e d'allevamento

II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
	( <sup>1</sup> ) e/o	[provengono da un'azienda non soggetta alle misure stabilite all'allegato VII, capitolo B, punti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 e gli animali sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR.]	
	( <sup>1</sup> ) e/o	[provengono da un organismo, un istituto o un centro ufficialmente riconosciuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/65/CEE e sono ad essi destinati.]	
	( <sup>1</sup> ) oppure	[soddisfano le condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 4.1, lettera d), del regolamento (CE) n. 999/2001.]	
( <sup>1</sup> ) oppure	[II.9.	Gli animali sono destinati a uno Stato membro o una zona di uno Stato membro diversi da quelli elencati all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3., del regolamento (CE) n. 999/2001 in quanto aventi uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica, o da quelli elencati al punto 3.2. di detta sezione in quanto aventi un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie, e	
	( <sup>1</sup> )	[provengono da un'azienda situata in uno Stato membro o in una zona di uno Stato membro elencati all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3., del regolamento (CE) n. 999/2001 in quanto aventi uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica.]	
	( <sup>1</sup> ) e/o	[provengono da un'azienda riconosciuta come azienda con un rischio trascurabile di scrapie classica in conformità all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2., del regolamento (CE) n. 999/2001 ed elencata come tale dall'autorità competente dello Stato membro in conformità al punto 1.1 di detta sezione.]	
	( <sup>1</sup> ) e/o	[provengono da un'azienda non soggetta alle misure stabilite all'allegato VII, capitolo B, punti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 e gli animali sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR.]	
	( <sup>1</sup> ) e/o	[provengono da un'azienda riconosciuta come azienda con un rischio controllato di scrapie classica in conformità all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3., del regolamento (CE) n. 999/2001 ed elencata come tale dall'autorità competente dello Stato membro in conformità al punto 1.1 di detta sezione.]	
	( <sup>1</sup> ) e/o	[provengono da un organismo, un istituto o un centro ufficialmente riconosciuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/65/CEE e sono ad essi destinati.]	
	( <sup>1</sup> ) oppure	[soddisfano le condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 4.1, lettera d), del regolamento (CE) n. 999/2001.]	
	II.10.1.	Gli animali sono stati trasportati mediante mezzi di trasporto e contenitori previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente riconosciuto, in modo da garantire un'efficace tutela delle condizioni sanitarie degli animali.	
	II.10.2.	In base alla documentazione ufficiale che accompagna gli animali, il trasporto della partita cui si riferisce il presente certificato sanitario ha inizio il ..... (inserire la data)] ( <sup>2</sup> ).	
	II.10.3.	Al momento dell'ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto lungo il tragitto previsto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio ( <sup>3</sup> ).	
<b>Note</b>			
<b>Parte I:</b>			
— Casella I.19.:	utilizzare il codice NC appropriato alle seguenti voci: 01.04.10 o 01.04.20.		
— Casella I.23.:	nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).		
— Casella I.31.:	<i>sistema di identificazione:</i> gli animali devono recare un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine a norma del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio; <i>età:</i> (mesi); <i> sesso:</i> (M = maschio, F = femmina, C = castrato).		

Unione europea

91/68 EIII Ovini/Caprini da riproduzione e  
d'allevamento

II. Informazioni sanitarie	II. a. Numero di riferimento del certificato	II. b. Numero di riferimento locale
<p><b>Parte II:</b></p> <p>(<sup>1</sup>) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(<sup>2</sup>) Nel caso in cui una partita venga raggruppata in un centro di raccolta e comprenda animali caricati in date diverse, la data d'inizio del trasporto dell'intera partita è considerata la prima data in cui qualsiasi parte della partita ha lasciato l'azienda d'origine.</p> <p>(<sup>3</sup>) Tale dichiarazione non esenta i trasportatori dagli obblighi cui sono soggetti in forza delle norme dell'Unione vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali al trasporto.</p> <p>— Il presente certificato è valido 10 giorni.</p> <p>— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.</p>		
<p>Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale</p> <p>Nome (in lettere maiuscole):</p> <p>Unità veterinaria locale:</p> <p>Data:</p> <p>Timbro: »</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>N. dell'UVL:</p> <p>Firma:</p>		

## ALLEGATO II

Nell'allegato III della decisione 2010/470/UE, la parte A è sostituita dalla seguente:

## «Parte A

Modello di certificato sanitario IIIA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina raccolto conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario.

## UNIONE EUROPEA

## Certificato per gli scambi intra UE

Parte I: Informazioni relative alla partita presentata	I.1. Speditore Nome Indirizzo  Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale		I.3. Autorità centrale competente		I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo  Codice postale		I.6.		I.7.							
	I.8. Paese di origine		Codice ISO	I.9. Regione di origine		Codice	I.10. Paese di destinazione		Codice ISO	I.11. Regione di destinazione		Codice
	I.12. Luogo di origine   Centro sperma <input type="checkbox"/>		Nome Numero di riconoscimento Indirizzo  Codice postale		I.13. Luogo di destinazione   Centro sperma <input type="checkbox"/> Azienda <input type="checkbox"/>		Nome Numero di riconoscimento Indirizzo  Codice postale					
	I.14.		I.15.									
	I.16. Mezzo di trasporto  Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione		I.17.									
	I.18. Descrizione del prodotto		I.19. Codice del prodotto (codice NC) <b>05 11 99 85</b>									
									I.20. Quantità			

I.21. Temperatura del prodotto Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>			I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo/del contenitore			I.24. Tipo di imballaggio		
I.25. Prodotto certificato per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>					
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo                      Codice ISO Punto di uscita                      Codice Punto di entrata                      Numero del PIF			I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/> Stato membro                      Codice ISO Stato membro                      Codice ISO Stato membro                      Codice ISO		
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/> Paese terzo                      Codice ISO Punto di uscita                      Codice			I.29.		
I.30.					
I.31. Identificazione del prodotto					
Specie (nome scientifico)	Razza	Identità del donatore	Data della raccolta	Numero di riconoscimento del centro	Quantità

## UNIONE EUROPEA

## Sperma ovino e caprino – parte A

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<b>Parte II: Certificazione</b>	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
	II.1.	lo sperma di cui sopra:	
	II.1.1.	è stato raccolto, trattato e immagazzinato in un centro di raccolta dello sperma <sup>(2)</sup> riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1, e capitolo I, sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE;	
	II.1.2.	proviene da animali donatori che soddisfano i requisiti di cui all'allegato D, capitolo II, sezione II, della direttiva 92/65/CEE;	
	II.1.3.	è stato raccolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo II, sezione II, e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;	
	<sup>(1)</sup>	[II.1.4. è stato raccolto da animali che, fin dalla nascita, sono rimasti senza interruzioni in un'azienda o in aziende riconosciute come aventi un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica a norma dell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, salvo per il periodo in cui sono rimasti in un centro di raccolta dello sperma che, durante tale periodo, soddisfaceva le condizioni di cui ai quattro trattini del punto 1.3, lettera c), punto iv), di detta sezione;]	
	<sup>(1) oppure</sup>	[II.1.4. è stato raccolto da animali che, durante i tre anni precedenti la raccolta, sono rimasti senza interruzioni in un'azienda o in aziende che, durante i tre anni precedenti il prelievo, sono risultate conformi alle condizioni indicate all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 999/2001, salvo per il periodo in cui sono rimasti in un centro di raccolta dello sperma che, durante tale periodo, soddisfaceva le condizioni di cui ai quattro trattini del punto 1.3, lettera c), punto iv), di detta sezione;]	
	<sup>(1) oppure</sup>	[II.1.4. è stato raccolto da animali che, fin dalla nascita, sono rimasti senza interruzioni in uno Stato membro o in una zona di uno Stato membro elencati all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3., del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica.]]	
	<sup>(1) oppure</sup>	[II.1.4. è stato raccolto da ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;]	
	II.1.5.	è stato inviato al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4., della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.23.	
<sup>(1)</sup>	[II.2. Non sono stati aggiunti antibiotici o miscele di antibiotici allo sperma.]		
<sup>(1) oppure</sup>	[II.2. Sono stati aggiunti il seguente antibiotico o la seguente combinazione di antibiotici, in modo da raggiungere nella diluizione finale dello sperma una concentrazione non inferiore a <sup>(3)</sup> : .....]		
<b>Note</b>			
<b>Parte I:</b>			
Casella I.12.: il <i>luogo di origine</i> deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario.			
Casella I.13.: il <i>luogo di destinazione</i> deve corrispondere al centro di raccolta o magazzinaggio dello sperma o all'azienda di destinazione dello sperma.			
Casella I.23.: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.			
Casella I.31: l' <i>identità</i> del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.			
La <i>data della raccolta</i> deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa.			
Il <i>numero di riconoscimento</i> del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma di cui alla casella I.12. in cui lo sperma è stato raccolto.			

## UNIONE EUROPEA

## Sperma ovino e caprino – parte A

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p><b>Parte II:</b></p> <p>(<sup>1</sup>) Cancellare le voci non pertinenti.</p> <p>(<sup>2</sup>) Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE, sul sito della Commissione:  <a href="http://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/approved-establishments/index_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/approved-establishments/index_en.htm</a>.</p> <p>(<sup>3</sup>) Inserire i nomi e le concentrazioni.</p> <p>— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.</p>		
<p>Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Unità veterinaria locale:</p> <p>Data:</p> <p>Timbro: »</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>N. dell'UVL:</p> <p>Firma:</p>		

## ALLEGATO III

Nell'allegato II, parte 2, della decisione 2010/472/UE, la sezione A è sostituita dalla seguente:

## «Sezione A

Modello 1 – Certificato sanitario per sperma spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma di cui lo sperma è originario

PAESE:

Certificato veterinario per l'UE

<b>Parte I: Informazioni relative alla partita spedita</b>	I.1. Speditore Nome Indirizzo  Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo  Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE: Nome Indirizzo  Codice postale Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine  Nome Indirizzo  Nome Indirizzo  Nome Indirizzo		Numero di riconoscimento  Numero di riconoscimento  Numero di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione  Nome Indirizzo  Codice postale			
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto  Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE					
			I.17.					
	I.18. Descrizione del prodotto				I.19. Codice del prodotto (codice SA) <b>05 11 99 85</b>		I.20. Quantità	



I.21.	I.22. Numero di colli						
I.23. Numero del sigillo/del contenitore	I.24.						
I.25. Prodotto certificato per: Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>							
I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo                      Codice ISO	I.27. Per l'importazione o l'ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>						
I.28. Identificazione del prodotto  <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 15%;">Specie (nome scientifico)</th> <th style="text-align: center; width: 15%;">Razza</th> <th style="text-align: center; width: 15%;">Identità del donatore</th> <th style="text-align: center; width: 15%;">Data della raccolta</th> <th style="text-align: center; width: 15%;">Numero di riconoscimento del centro</th> <th style="text-align: center; width: 15%;">Quantità</th> </tr> </thead> </table>		Specie (nome scientifico)	Razza	Identità del donatore	Data della raccolta	Numero di riconoscimento del centro	Quantità
Specie (nome scientifico)	Razza	Identità del donatore	Data della raccolta	Numero di riconoscimento del centro	Quantità		

## PAESE

## Sperma ovino e caprino – Sezione A

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Il sottoscritto, ufficiale veterinario, certifica che:			
II.1.	il paese di esportazione ..... (nome del paese di esportazione) <sup>(2)</sup>		
II.1.1.	è stato indenne da peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovicapri, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e febbre della valle del Rift nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma destinato all'esportazione e fino alla data della sua spedizione nell'Unione e nel corso dello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;		
II.1.2.	è stato indenne da afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma destinato all'esportazione e fino alla data della sua spedizione nell'Unione e durante lo stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia.		
II.2.	Il centro di raccolta dello sperma di cui alla casella I.11., nel quale lo sperma destinato all'esportazione è stato raccolto e immagazzinato:		
II.2.1.	è conforme alle condizioni per il riconoscimento dei centri di raccolta dello sperma stabilite nell'allegato D, capitolo I, parte I, punto 1, della direttiva 92/65/CEE;		
II.2.2.	è gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni applicabili ai centri di raccolta dello sperma e di magazzinaggio dello sperma stabilite nell'allegato D, capitolo I, parte II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE.		
II.3.	Gli ovini <sup>(1)</sup> /caprini <sup>(1)</sup> presenti nel centro di raccolta dello sperma:		
II.3.1.	prima della loro permanenza nel locale di quarantena di cui al punto II.3.3.,		
<sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup> o	[II.3.1.1. provengono dal territorio di cui alla casella I.8., riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi ( <i>B. melitensis</i> ),]		
<sup>(1)</sup> oppure	[II.3.1.1. sono appartenuti a un'azienda che ha ottenuto e mantenuto la sua qualifica di azienda ufficialmente indenne da brucellosi ( <i>B. melitensis</i> ) conformemente alla direttiva 91/68/CEE,]		
<sup>(1)</sup> oppure	[II.3.1.1. provengono da un'azienda in cui, per quanto riguarda la brucellosi ( <i>B. melitensis</i> ), nessuno degli animali sensibili ha presentato sintomi clinici o di altro tipo riconducibili a tale malattia negli ultimi 12 mesi, nessuno degli ovini e caprini è stato vaccinato contro tale malattia, ad eccezione di quelli vaccinati con il vaccino Rev. 1 più di due anni or sono, e tutti gli ovini e caprini di età superiore a sei mesi sono stati sottoposti, con esito negativo, ad almeno due test <sup>(3)</sup> , effettuati ad almeno sei mesi d'intervallo l'uno dall'altro, su campioni prelevati il ..... (data) e il ..... (data), l'ultimo dei quali effettuato nei 30 giorni che hanno preceduto il loro ingresso nel locale di quarantena,]		
nonché	non sono stati tenuti precedentemente in un'azienda con una qualifica sanitaria inferiore;		
II.3.1.2.	sono rimasti ininterrottamente per almeno 60 giorni in un'azienda in cui non è stato accertato alcun caso di epididimite contagiosa ( <i>Bruceella ovis</i> ) negli ultimi 12 mesi;		
<sup>(1)</sup> e	[sono animali della specie ovina e sono stati sottoposti, nei 60 giorni che hanno preceduto la loro permanenza nel locale di quarantena di cui al punto II.3.3., a un test di fissazione del complemento o a qualsiasi altro test con una sensibilità e una specificità equivalenti documentate, al fine di individuare l'epididimite contagiosa, il cui risultato è stato inferiore a 50 ICFTU/ml;]		
II.3.1.3.	a conoscenza del sottoscritto, non provengono da aziende, e non sono stati a contatto con animali provenienti da aziende nelle quali, in base al sistema di notifica ufficiale e secondo la dichiarazione scritta fornita dal proprietario, sono state individuate clinicamente le seguenti malattie nei periodi indicati alle lettere da a) a d) che hanno preceduto la loro permanenza nel locale di quarantena di cui al punto II.3.3.:		
a)	agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini ( <i>Mycoplasma agalactiae</i> , <i>Mycoplasma capricolum</i> , <i>Mycoplasma micoide sottospecie micoide</i> «large colony»), negli ultimi sei mesi;		
b)	paratubercolosi e linfadenite caseosa, negli ultimi 12 mesi;		
c)	adenomatosi polmonare, negli ultimi tre anni;		

Parte II: Certificazione

## PAESE

## Sperma ovino e caprino – Sezione A

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	( <sup>1</sup> ) o [d] Maedi-Visna per le pecore o artrite/encefalite virale caprina per le capre, negli ultimi tre anni;]		
	( <sup>1</sup> ) oppure [d] Maedi-Visna per le pecore o artrite/encefalite virale caprina per le capre, negli ultimi 12 mesi, e tutti gli animali contagiati sono stati abbattuti e gli altri animali sono stati successivamente sottoposti, con esito negativo, a due test effettuati ad almeno sei mesi d'intervallo;]		
II.3.2.	sono stati sottoposti a test effettuati su un campione di sangue prelevato nei 28 giorni che hanno preceduto l'inizio del periodo di quarantena di cui al punto II.3.3. per le seguenti malattie:		
	— brucellosi ( <i>B. melitensis</i> ) con esito negativo in tutti i casi, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE;		
	— epididimite contagiosa ( <i>Brucella ovis</i> ), solo per gli ovini, con esito negativo in tutti i casi, conformemente all'allegato D della direttiva 91/68/CEE o a qualsiasi altro test con sensibilità e specificità equivalenti documentate;		
	— malattia di Border, conformemente all'allegato D, capitolo II, parte II, punto 1.4, lettera c), della direttiva 92/65/CEE;		
II.3.3.	hanno trascorso un periodo d'isolamento in quarantena di almeno 28 giorni in un locale di quarantena specificamente approvato a tal fine dall'autorità competente e in tale periodo:		
II.3.3.1.	nel locale di quarantena si trovavano solo animali aventi almeno la stessa qualifica sanitaria;		
II.3.3.2.	sono stati sottoposti a test effettuati dal laboratorio riconosciuto dall'autorità competente del paese di esportazione su campioni prelevati non prima di 21 giorni dall'ammissione degli animali nel locale di quarantena, per le seguenti malattie:		
	— brucellosi ( <i>B. melitensis</i> ) con esito negativo in tutti i casi, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE;		
	— epididimite contagiosa ( <i>Brucella ovis</i> ), solo per gli ovini, con esito negativo in tutti i casi, conformemente all'allegato D della direttiva 91/68/CEE o a qualsiasi altro test con sensibilità e specificità equivalenti documentate;		
	— malattia di Border, conformemente all'allegato D, capitolo II, parte II, punto 1.6, della direttiva 92/65/CEE;		
II.3.4.	sono stati sottoposti almeno una volta all'anno a test periodici per le seguenti malattie:		
	— brucellosi ( <i>B. melitensis</i> ) con esito negativo in tutti i casi, conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE;		
	— epididimite contagiosa ( <i>Brucella ovis</i> ), solo per gli ovini, con esito negativo in tutti i casi, conformemente all'allegato D della direttiva 91/68/CEE o a qualsiasi altro test con sensibilità e specificità equivalenti documentate;		
	— malattia di Border, conformemente all'allegato D, capitolo II, parte II, punto 5, lettera c), della direttiva 92/65/CEE.		
II.4.	Lo sperma destinato all'esportazione è stato ottenuto da montoni ( <sup>1</sup> )/caproni ( <sup>1</sup> ) donatori che:		
II.4.1.	sono stati ammessi nel centro riconosciuto di raccolta dello sperma con l'esplicito permesso del veterinario del centro;		
II.4.2.	non presentavano sintomi clinici di malattia il giorno di ammissione al centro riconosciuto di raccolta dello sperma e il giorno della raccolta dello sperma;		
( <sup>1</sup> ) o	[II.4.3. non sono stati vaccinati contro l'afte epizootica nel corso dei 12 mesi che hanno preceduto la raccolta dello sperma;]		

## PAESE

## Sperma ovino e caprino – Sezione A

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.	
(1) oppure	[II.4.3.	sono stati vaccinati contro l'afte epizootica almeno 30 giorni prima della raccolta, nel qual caso il 5 % dello sperma di ogni raccolta (un minimo di 5 paillettes) è stato sottoposto, con esito negativo, a un test di isolamento del virus dell'afte epizootica;]		
	II.4.4.		sono rimasti in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma ininterrottamente almeno per i 30 giorni immediatamente precedenti la raccolta dello sperma, in caso di raccolte di sperma fresco;	
	II.4.5.		non hanno praticato la monta naturale dopo il loro ingresso nel locale di quarantena di cui al punto II.3.3. fino al giorno di raccolta dello sperma, e compreso tale giorno;	
	II.4.6.		sono rimasti nei centri di raccolta dello sperma riconosciuti:	
	II.4.6.1.		che sono rimasti indenni da afte epizootica per almeno i tre mesi precedenti la raccolta dello sperma e i 30 giorni successivi a tale raccolta o, in caso di sperma fresco, fino alla data di spedizione, e sono situati al centro di una zona con un raggio di 10 km in cui non vi sono stati casi di afte epizootica almeno per i 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma;	
	II.4.6.2.		che sono stati indenni da brucellosi ( <i>B. melitensis</i> ), epididimite contagiosa ( <i>Brucella ovis</i> ), antrace e rabbia durante il periodo che inizia 30 giorni prima della raccolta e termina 30 giorni dopo la raccolta dello sperma o, in caso di sperma fresco, fino alla data di spedizione;	
(1) o	[II.4.7.	sono rimasti nel paese di esportazione almeno per i sei mesi precedenti la raccolta dello sperma destinato all'esportazione;]		
(1) oppure	[II.4.7.	nei sei mesi precedenti la raccolta dello sperma erano conformi alle prescrizioni di polizia sanitaria applicabili ai donatori di sperma destinato all'esportazione nell'Unione e sono stati importati nel paese di esportazione almeno 30 giorni prima della raccolta dello sperma da ..... (2);]		
(1) o	[II.4.8.	sono rimasti in un paese o una zona indenne dal virus della febbre catarrale almeno per i 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]		
(1) oppure	[II.4.8.	sono rimasti, nel corso di un periodo stagionalmente indenne dal virus della febbre catarrale, in una zona stagionalmente indenne almeno per i 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]		
(1) oppure	[II.4.8.	sono rimasti in uno stabilimento protetto dai vettori almeno per i 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]		
(1) oppure	[II.4.8.	sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test sierologico per individuare gli anticorpi al gruppo dei virus della febbre catarrale, eseguito conformemente al manuale dell'OIE sui test diagnostici e i vaccini per animali terrestri ( <i>Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals</i> ) almeno ogni 60 giorni durante tutto il periodo della raccolta e tra 21 e 60 giorni dopo la raccolta finale della partita di sperma in questione;]		
(1) oppure	[II.4.8.	sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test di identificazione dell'agente del virus della febbre catarrale, eseguito conformemente al manuale sui test diagnostici e i vaccini per animali terrestri, su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta della partita di sperma in questione e almeno ogni 7 giorni (test di isolamento del virus) o almeno ogni 28 giorni (test PCR) durante la raccolta della partita di sperma in questione;]		
(1) (5) o	[II.4.9.	erano residenti nel paese esportatore che, in base ad accertamenti ufficiali, risulta indenne dalla malattia emorragica epizootica (EHD);]		
(1) oppure	[II.4.9.	erano residenti nel paese esportatore in cui, in base ad accertamenti ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): ..... e sono stati sottoposti con esito negativo in ciascun caso a:		
	(1) o	[in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, un test sierologico (6) per individuare gli anticorpi al gruppo EHDV, eseguito in un laboratorio riconosciuto su campioni di sangue prelevati prima della raccolta e non meno di 21 giorni dopo la raccolta finale della partita di sperma in questione;]		

## PAESE

## Sperma ovino e caprino – Sezione A

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	( <sup>1</sup> ) oppure [un test sierologico ( <sup>6</sup> ) per individuare gli anticorpi al gruppo EHDV, eseguito in un laboratorio riconosciuto, su campioni di sangue prelevati a intervalli non superiori a 60 giorni durante tutto il periodo della raccolta e tra 21 e 60 giorni dopo la raccolta finale della partita di sperma in questione.]]		
	( <sup>1</sup> ) oppure [un test di identificazione dell'agente ( <sup>6</sup> ) eseguito in un laboratorio riconosciuto, su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta e almeno ogni 7 giorni (test di isolamento del virus) o almeno ogni 28 giorni (test PCR) durante la raccolta della partita di sperma in questione.]]		
	II.4.10. sono rimasti continuativamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:		
	II.4.10.1. la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;		
	II.4.10.2. esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio;		
	II.4.10.3. gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti;		
	II.4.10.4. la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese almeno da sette anni;		
( <sup>1</sup> ) o	[II.4.11. almeno nei tre anni precedenti la data di raccolta dello sperma destinato all'esportazione sono rimasti senza interruzioni in un'azienda o in aziende che, durante tale periodo, sono risultate conformi a tutte le condizioni indicate all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 999/2001, salvo per il periodo in cui sono rimasti in un centro di raccolta dello sperma che, durante tale periodo, soddisfaceva le condizioni di cui ai quattro trattini del punto 1.3, lettera c), punto iv), di detta sezione;]		
( <sup>1</sup> ) oppure	[II.4.11. sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR.]		
II.5.	Lo sperma da esportare:		
	II.5.1. è stato raccolto dopo la data del riconoscimento del centro di raccolta dello sperma da parte dell'autorità competente del paese di esportazione;		
	II.5.2. è stato raccolto, trattato, conservato, immagazzinato e trasportato conformemente alle condizioni relative allo sperma stabilite nell'allegato D, capitolo III, parte I, della direttiva 92/65/CEE;		
	II.5.3. è stato inviato al luogo di carico in un contenitore sigillato, in conformità alle condizioni per lo sperma destinato alla commercializzazione stabilite nell'allegato D, capitolo III, parte I, punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE, con indicazione del numero specificato nella casella I.23.		
( <sup>1</sup> ) o	[II.6. Allo sperma non sono stati aggiunti antibiotici.]		
( <sup>1</sup> ) oppure	[II.6. Sono stati aggiunti il seguente antibiotico o la seguente combinazione di antibiotici, in modo da raggiungere nella diluizione finale dello sperma una concentrazione non inferiore a ( <sup>7</sup> ):  ..... ]		
<b>Note</b>			
<b>Parte I:</b>			
Casella I.6.:	<i>persona responsabile della partita nell'UE: casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito.</i>		
Casella I.11.:	il luogo di origine deve corrispondere al centro riconosciuto di raccolta dello sperma elencato conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE sul sito della Commissione: <a href="http://ec.europa.eu/food/animals/semens/ovine_caprine/index_en.htm">http://ec.europa.eu/food/animals/semens/ovine_caprine/index_en.htm</a> .		
Casella I.22.:	il numero di colli deve corrispondere al numero dei contenitori.		

## PAESE

## Sperma ovino e caprino – Sezione A

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Casella I.23.: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.</p> <p>Casella I.26.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.</p> <p>Casella I.27.: compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.</p> <p>Casella I.28.: <i>Specie</i>: scegliere tra «<i>Ovis aries</i>» o «<i>Capra hircus</i>», a seconda dei casi.</p> <p><i>L'identità</i> del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.</p> <p>La <i>data della raccolta</i> deve essere indicata nel seguente formato: gg.mm.aaaa.</p> <p>Il numero di riconoscimento del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccolta dello sperma indicato nella casella I.11.</p> <p><b>Parte II:</b></p> <p>(<sup>1</sup>) Cancellare la dicitura non pertinente.</p> <p>(<sup>2</sup>) Solo i paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione 2010/472/UE.</p> <p>(<sup>3</sup>) I test devono essere eseguiti conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE.</p> <p>(<sup>4</sup>) Solo per il territorio recante l'indicazione «V» nell'allegato I, parte 1, sesta colonna, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).</p> <p>(<sup>5</sup>) Cfr. le osservazioni per il paese di esportazione interessato nell'allegato I della decisione 2010/472/UE.</p> <p>(<sup>6</sup>) Gli standard per i test diagnostici per il virus dell'EHD sono descritti nel capitolo 2.1.7 del manuale dell'OIE sui test diagnostici e i vaccini per animali terrestri.</p> <p>(<sup>7</sup>) Inserire i nomi e le concentrazioni.</p> <p>— Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:»</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:</p>		